

SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE

ATTO DI CONCESSIONE DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO SITO IN P.F.734/3 E 734/4 C.C. TRENTO

Tra le parti:

- 1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO con sede in Trento, Piazza Dante 15, numero di codice fiscale 00337460224, rappresentata dall'ing. Lucia Burigo nella sua qualità di Dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica, a ciò autorizzata a sensi del D.P.G.P. 26.03.1998 n. 6_78/Leg., della deliberazione della Giunta provinciale n. 1221 di data 14 luglio 2023 e viste le determinazioni del Dirigente dell'Agenda Provinciale per le Opere Pubbliche – A.P.O.P. n. 8262 di data 1° agosto 2022 e n. 8722 di data 10 agosto 2022
- 2) COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento (TN), Via Belenzani, n. 19, codice fiscale n. 00355870221, rappresentato dalla dott. ssa FRANCA DEBIASI, nata a Cles il 06 giugno 1967, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali del Comune di Trento ai sensi del Decreto sindacale n. 306169 di data 30 dicembre 2020; *[da integrare con riferimenti della determina che approva la concessione]*

Premesso che:

- nell'ambito degli impegni assunti dalla Provincia Autonoma di Trento mediante l'Intesa Istituzionale del 24 aprile 2001, sottoscritta tra Stato e PAT, e successivi atti aggiuntivi, l'Agenda Provinciale per le Opere Pubbliche – A.P.O.P. ha redatto e approvato con determina n. 18 di data 24 marzo 2021 un progetto avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio sulle pp.ff. 734/4 e 734/3, situate in C.C. Trento nella zona ricompresa fra Via Pilati, Via Brigata Acqui e Via Barbacovi,;
- le pp.ff. 734/4 e 734/3 C.C. Trento appartengono al patrimonio indisponibile della Provincia Autonoma di Trento;
- il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio suddiviso in due parti, di cui una riservata al personale e ai mezzi di servizio del Tribunale e ai mezzi di trasporto dei detenuti ed una seconda destinata a parcheggio pubblico (n.69 posti + 2 posti disabili) con annessa area a verde di pertinenza – come da planimetria di cui all'Allegato A;
- il parcheggio è destinato ad avere durata limitata nel tempo, tenuto conto che la medesima area ricade anche all'interno del progetto del nuovo Polo Giudiziario, previsto dal Piano Regolatore Generale del Comune di Trento;
- dal punto di vista urbanistico - edilizio l'area oggetto di intervento ricade fra il resto in Zona F1-AP "Zone per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse urbano - attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di

interesse pubblico" (art. 64 e 65 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Trento). Il comma 2 dell'art. 64 citato prevede che nelle aree per servizi e attrezzature (e quindi anche in Zona F1) la realizzazione di opere e costruzioni per l'insediamento di funzioni di interesse pubblico è ammessa "subordinatamente alla sottoscrizione d una convenzione tra proprietà e Comune nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa urbanistica provinciale" ;

- con contratto n. 32527, concluso in data 27 marzo 2023 è stata firmata la convenzione di cui all'art. 64, comma 2, delle N.T.A. del P.R.G.;
- i lavori di realizzazione del parcheggio sono stati conclusi in data 15 settembre 2023;
- risulta ora necessario che il Comune di Trento entri nella disponibilità della porzione di parcheggio destinata ad uso pubblico, tramite concessione da parte della Provincia delle particelle interessate, per permetterne l'affidamento per la gestione alla società Trentino Mobilità S.p.a., in esecuzione del contratto sopra citato.

Tutto ciò premesso, in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica della Provincia Autonoma di Trento n. .. di data 2023 e alla determinazione del Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali del Comune di Trento n. .. di data 2023, entrambe esecutive a norma di legge, che hanno autorizzato la stipulazione del presente atto; si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 – Oggetto della concessione

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, qui di seguito denominata anche "Provincia", per mezzo del suo soprannominato rappresentante, dà in concessione al COMUNE DI TRENTO, qui di seguito denominato anche "Comune", che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, le porzioni delle pp.ff. 734/4 e 734/3 situate in C.C. Trento, ricadenti nel proprio patrimonio indisponibile, sulle quali è stato realizzato il parcheggio a uso pubblico (n. 69 posti + 2 posti disabili) individuato nella planimetria allegata al sub A) quale parte integrante e sostanziale di questo atto.
2. L'esecuzione di quanto previsto nella presente concessione è attribuita al Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della PAT e ai Servizi tecnici dell'Amministrazione comunale (Progetto Mobilità e Rigenerazione urbana), ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza.

ARTICOLO 2 – Destinazione del bene

1. Con la sottoscrizione di questo atto il Comune accetta l'area come sopra identificata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1812 del Codice Civile, dichiara di ben conoscerne lo stato di fatto, di ritenerlo idoneo all'utilizzo previsto nel presente atto e di esonerare espressamente la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni riconducibili allo stato di conservazione del bene.
2. Il Comune si impegna a destinare l'area a parcheggio pubblico a pagamento. Il parcheggio, ricadendo in area di prima corona rossa, sarà soggetto alle tariffe per la sosta su strada tempo per tempo vigenti, ad oggi disciplinate dalla D.G.C. n.371 d.d.19.12.2022 e provvedimenti ad essa correlati.

3. La Provincia autorizza il Comune a eseguire tutti gli eventuali interventi che si rendano necessari a un migliore utilizzo dell'area già predisposta a parcheggio pubblico, a totale cura e spese del Comune, esclusa ogni possibilità di rivalsa nei confronti della Provincia anche nel caso di interventi migliorativi e purché tali interventi non arrechino ai beni danni tali da determinarne un significativo deprezzamento.

4. Qualora fosse accertato dalla Provincia, in qualsiasi momento, che la Concessione oggetto del presente atto viene esercitata dal Comune in difformità dalle Leggi o Regolamenti, da quanto contenuto nel presente atto o superando quanto consentito, il Comune potrà venire dichiarato decaduto, previa diffida.

ARTICOLO 3 – Durata

1. La presente concessione ha una durata pari a 9 (nove) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'area a parcheggio, salvo disdetta da darsi da una o dall'altra delle parti con comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata almeno 90 (novanta) giorni prima della data prevista per il rilascio.

2. La Provincia si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare (da intendersi “risolvere unilateralmente” ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile) in qualsiasi momento la Concessione oggetto del presente atto a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito al primo comma del presente articolo, qualora i beni concessi descritti all'art. 1 (uno) siano ritenuti necessari al fine di rispondere ad esigenze di pubblica utilità o per altri giusti motivi, senza che il Comune possa opporsi o vantare titoli o alcun compenso o risarcimento qualsiasi di danni.

3. In particolare, tenuto conto del fatto che il mantenimento della destinazione a parcheggio dell'area è condizionato dalla futura realizzazione del progetto del nuovo Polo Giudiziario contenuta nel Piano Regolatore Generale vigente, la presente Concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento dalla Provincia con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, in funzione dell'inizio dei lavori inerenti il suddetto progetto, senza che per ciò il Comune possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento di sorta.

4. La riconsegna dei beni concessi avverrà mediante sottoscrizione di un apposito verbale di riconsegna.

5. Qualora il Comune non ottemperi all'obbligo di riconsegna di cui al presente articolo, la Provincia potrà autonomamente procedere al recupero dei beni concessi, a rischio e spese del Comune medesimo, che dovrà sottostare alle risultanze di tale operazione.

ARTICOLO 4 – Oneri

1. La Concessione è subordinata al pagamento di un canone ricognitorio, ai sensi dell'art. 43, comma 6, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23. Il canone ammonta per l'anno 2023 ad euro 104,93 ed è suscettibile di adeguamento annuale ai sensi dell'art. 7 della Legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 o secondo la normativa vigente in materia.

3. Il mancato pagamento del canone da parte del Comune, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Provincia, costituisce causa di risoluzione unilaterale del presente atto di concessione, a danno, spese ed interessi a carico del Comune.

4. Resta peraltro inteso che l'inosservanza da parte del Comune, anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, darà luogo, da parte della Provincia, alla dichiarazione di decadenza della concessione

oggetto del presente atto, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Comune, con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso.

ARTICOLO 5 – Uso del bene

1. Il Comune non può cedere a terzi il godimento dei beni concessi oggetto del presente contratto, senza il consenso scritto della Provincia.

2. Il Comune può tuttavia concedere la disponibilità dei beni concessi alla società Trentino Mobilità S.p.A., unicamente al fine della gestione del parcheggio ivi realizzato, in ottemperanza delle obbligazioni di cui al contratto n. 32752 racc. concluso in data 30 giugno 2023.

ARTICOLO 6 – Condizioni

1. La presente concessione viene assentita alle seguenti condizioni:

- che per nessun motivo sia variata l'attuale destinazione a parcheggio pubblico dei beni concessi;
- che il Comune s'impegni ad utilizzare i beni concessi esclusivamente per lo scopo richiesto;
- che i beni concessi non vengano esposti a subire danni di sorta, nel qual caso il Comune dovrà provvedere a riparare i danni stessi a propria cura e spese;
- che il Comune si obblighi a tenere la Provincia ampiamente sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per l'uso ed il fine cui vengono destinati i beni concessi;

2. Spetta al Comune o al soggetto terzo di cui all'articolo 5 da esso incaricato:

- la installazione di uno o più parchimetri, su basamenti appositamente predisposti dalla Provincia;
- la manutenzione della segnaletica orizzontale inizialmente predisposta dalla Provincia;
- la manutenzione ordinaria delle aree a verde;
- tutti gli oneri di gestione (energia elettrica, tributi per asporti rifiuti, ecc.) e ogni altra spesa concernente l'occupazione dei beni concessi. Il Comune (o il soggetto terzo) provvederà direttamente a stipulare i relativi contratti di utenza e fornitura e a condurre i relativi impianti, sollevando La Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

3. Il Comune solleva fin d'ora la Provincia dalla responsabilità per ogni danno a persone o cose che possa derivare a terzi, privati cittadini od Enti, in dipendenza dell'esercizio della concessione oggetto del presente atto e rende indenne la medesima Provincia da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che possa provenire da terzi, i quali siano o si ritengano danneggiati.

4. Il Comune garantisce di essere tutelato da idonea polizza di assicurazione per R.C. e incendio, per la copertura assicurativa dei beni di sua proprietà sistemati all'interno dell'area oggetto di concessione; in particolare, tali contratti dovranno prevedere l'espressa rinuncia della Compagnia assicuratrice alla rivalsa nei confronti della Provincia qualora la causa del sinistro abbia origine dal bene immobile.

4. Su richiesta della PAT, il Comune si impegna a restituire gli stessi nello stato in cui si trovavano all'atto di consegna.

5. La Provincia si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento ai beni oggetto della presente concessione per ispezioni nonché per eventuali lavori di manutenzione, con materiale, operai e mezzi d'opera propri avvertendo preventivamente il Comune, a meno che il carattere d'urgenza dell'intervento non lo impedisca.

ARTICOLO 7 – Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali relative alla stipulazione del presente atto di concessione sono a carico del Comune.

2. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è da considerarsi rispettivamente:

a) non soggetto a trascrizione e soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata la cui imposta di registro, calcolata sulla base del canone, è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della Parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche e dell'art. 2, comma 1 della Parte seconda della medesima tariffa;

b) esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali.

Redatto in unico esemplare in modalità elettronica, nella forma della scrittura privata, letto accettato e sottoscritto con firma digitale.

ALLEGATO "A"



 Area in concessione